

Successionionline. Come spedire la dichiarazione di successione telematica e consultare le ricevute. La guida visuale

Una nuova guida visuale pubblicata sulla pagina RUN / l'Ufficio / servizionline con la PA / successioni online fornisce le istruzioni per la spedizione telematica di una dichiarazione di successione e la visualizzazione delle relative ricevute.

Dal 1° gennaio 2019, per le successioni aperte dal 3 ottobre 2006, non è più possibile utilizzare il modello in formato cartaceo (Modello 4), presentandolo presso l'ufficio territoriale competente dell'Agenzia: la dichiarazione di successione e domanda di volture catastali deve essere presentata esclusivamente per via telematica utilizzando il modello nell'ultima versione approvata dall'Agenzia (attualmente quella del 15 marzo 2018).

La dichiarazione di successione cartacea resterà, invece, l'unica via per le successioni che si sono aperte prima del 3 ottobre 2006 e per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di un modello a suo tempo presentato in formato cartaceo.

Il modello informatico fornisce informazioni dettagliate in relazione ai beni, diritti e passività che concorrono alla formazione dell'attivo ereditario e consente di determinare le somme da versare in autoliquidazione nonché di richiedere automaticamente le volture catastali degli immobili, che verranno eseguite sulla base di quanto dichiarato.

È stata prevista anche la possibilità di ottenere l'attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione telematica che consentirà di verificare online l'originalità del documento.

Il contribuente potrà presentare la dichiarazione di successione in via telematica direttamente attraverso i servizi telematici con le proprie credenziali di accesso o tramite l'intermediario notaio abilitato o l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate competente per la lavorazione.

LE ECCEZIONI

La presentazione cartacea del nuovo modello di dichiarazione all'ufficio territoriale competente è consentita, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione, unicamente ai residenti all'estero, se impossibilitati alla trasmissione telematica. Il modello si considera inviato il giorno in cui viene consegnato all'ufficio postale.

Per gli immobili ricadenti nei territori ove vige il sistema del Libro Fondiario e per quelli gravati da oneri reali, nei casi di trust e di eredità giacente/eredità amministrata, le domande di volture catastali sono presentate utilizzando le precedenti modalità di presentazione, ovvero non possono essere veicolate tramite la dichiarazione di successione telematica.

IL SOFTWARE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE

Per utilizzare il nuovo modello, occorre installare sulla propria postazione di lavoro il software - in modalità stand alone - che permette la compilazione del nuovo modello, il calcolo e il pagamento delle imposte dovute in autoliquidazione, di allegare i documenti previsti per legge, salvare e inviare la dichiarazione, tramite i servizi telematici dell'Agenzia, oltre alla realizzazione e stampa del file della dichiarazione stessa.

Il software, già operativo dal 23 gennaio 2017 seguendo le istruzioni riportate è disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia raggiungibile anche dalla pagina RUN / l'Ufficio / servizionline con la PA / successioni online:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Dichiarazioni/Dichiarazione+di+successione/SW+Comp+dichiarazione+successioni+telematiche/>

È comunque sempre possibile utilizzare software prodotti da terzi maggiormente integrati con i propri gestionali di studio, che producono un file in formato xml contenente la dichiarazione di successione telematica pronto per la spedizione all'Agenzia.

L'INVIO DELLA DICHIARAZIONE MEDIANTE IL SERVIZIO ENTRATEL

I Notai, in qualità di intermediari per la presentazione telematica delle dichiarazioni e degli altri documenti prevista dalle norme vigenti, sono obbligati all'utilizzo del canale Entratel per eseguire gli adempimenti della dichiarazione di successione.

Mentre per il Modello Unico Informatico il canale di trasmissione è e rimane il canale Sister, solo Entratel può essere utilizzato dal notaio per l'invio di documentazione e l'effettuazione di versamenti relativi a Codice Fiscale diverso dal proprio, in qualità di professionista intermediario.

L'abilitazione al servizio può essere stata già attivata dal singolo notaio o può avvenire, tramite la Rete Unitaria del Notariato, in base alla Convenzione stipulata il 17 ottobre 2013 tra l'Agenzia delle Entrate e il Consiglio Nazionale del Notariato.

Le relative credenziali devono essere richieste tramite Notartel; sono le stesse che saranno utilizzate per la consultazione del proprio cassetto fiscale e delle fatture elettroniche e messe e ricevute tramite il Sistema di Interscambio SdI.

VERIFICATE IL VOSTRO SERVIZIO FISCONLINE!

Con la Convenzione in essere l'abilitazione al Servizio telematico Fisconline F24 web non è più compatibile con il Servizio telematico Entratel, mentre rimane attivo il c.d. Cassetto fiscale. Può succedere che il Servizio Fisconline sia gestito a nome del notaio da altri suoi intermediari (commercialista, consulenti del lavoro ecc.) o sia stato volontariamente attivato dal notaio stesso per i propri adempimenti fiscali. Alcuni adempimenti – tra i quali la dichiarazione di successione telematica - con il Servizio Fisconline non sono disponibili e sarà obbligatorio passare al canale Entratel.

Ne consegue che chi vuole continuare ad utilizzare il Servizio Fisconline non potrà trasmettere le successioni telematiche per i propri clienti.

IL DESKTOP TELEMATICO

Il Servizio telematico Entratel dal 1° dicembre 2016 è ospitato all'interno del c.d. Desktop Telematico, il "contenitore" destinato ad accogliere le applicazioni distribuite dall'Agenzia delle Entrate, e da installare dall'utente sulla propria postazione di lavoro unitamente alle predette applicazioni (vedi in CNN Notizie del 1° dicembre 2016).

Gli aggiornamenti delle applicazioni installate all'interno del Desktop Telematico vengono gestiti in modo automatico.

Le informazioni utili e gli accessi al sistema Entratel si trovano sulla pagina R.U.N. dedicata l'Ufficio / servizioonline con la PA / Entratel

https://webrun.notariato.it/run3/webrun/contenuti/ufficio/servizi-online-pa/pagina_ab_entratel.html

Per la dichiarazione di successione telematica il sistema Entratel consente:

- il controllo del file contenente la dichiarazione, la sua autenticazione (rectius criptazione) con il sistema predisposto dall'Agenzia
- il suo invio diretto dall'interno dell'applicazione
- la consultazione delle ricevute una volta che le stesse siano state scaricate

In generale il **canale Entratel** permette di gestire quelle attività che non sono necessariamente connesse alla stipula o all'autentica di un atto, ad esempio:

- la compilazione dei Modelli F24 (a saldo zero, con compensazioni e senza compensazioni) anche con Codice Fiscale diversi da quelli personali (imposte dirette, IVA) con prestazioni su mandato di altri soggetti;
- la compilazione dei Modelli F24 (a saldo zero, con compensazioni e senza compensazioni) per l'assolvimento della Tobin Tax, o di altre imposte personali del notaio (vedi in CNN Notizie del 14 ottobre 2014);
- la registrazione di atti privati per i quali sia consentita la trasmissione telematica.

OBBLIGHI DEL NOTAIO

Il notaio è tenuto a rilasciare tempestivamente ai contribuenti che hanno conferito l'incarico di provvedere agli adempimenti della dichiarazione di successione telematica, oltre alla dichiarazione di impegno a provvedere alla presentazione del modello, anche copia delle ricevute e delle attestazioni rese disponibili dal servizio telematico.

Gli utenti del servizio telematico devono conservare, per 10 anni (art. 23 del Decreto Dirigenziale 31 luglio 1998), la dichiarazione di successione e i relativi documenti allegati, unitamente alle ricevute, anche al fine di consentire i controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il notaio deve aver cura di conservare anche gli originali delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dagli interessati, la copia di un valido documento d'identità di coloro che le hanno sottoscritte, unitamente all'originale della dichiarazione di successione sottoscritta dal dichiarante. Ne deriva che si consiglia di stampare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da allegare tramite il software una volta firmata direttamente dal dichiarante.

LE RICEVUTE TELEMATICHE

Una volta inviato il file della dichiarazione di successione, si attiva un sistema di ricevute telematiche per tenere aggiornato l'utente sullo stato di lavorazione della propria posizione anche in relazione agli esiti delle volture catastali.

Il servizio telematico Entratel, rilascia fino a 5 ricevute per ciascuna dichiarazione trasmessa, tramite le quali l'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta ricezione, controllo e accettazione dei file contenenti i dati delle dichiarazioni per i quali si richiede la registrazione telematica, nonché l'esito del pagamento delle somme autoliquidate, la regolarità della dichiarazione presentata e l'esito delle volture catastali automatizzate.

Con la ricezione della dichiarazione di successione, vengono, quindi, comunicati gli estremi di registrazione e la direzione provinciale competente per la sua lavorazione. In caso di dichiarazione di successione sostitutiva contenente soli allegati (codice "3" nella relativa casella del frontespizio), presentati dal dichiarante per la eventuale regolarizzazione della dichiarazione, nella suddetta attestazione vengono riportati esclusivamente gli estremi di registrazione identificativi della dichiarazione che si intende modificare negli allegati, in luogo di nuovi estremi di registrazione.

Questo perché la dichiarazione "sostitutiva" di soli allegati non ha un'autonoma "valenza dichiarativa" e, quindi, non si va a sovrapporre a quella precedentemente inviata ma dà solo la possibilità al contribuente di sostituire o integrare gli allegati da regolarizzare presenti nella prima dichiarazione inviata.

Successivamente alla registrazione della dichiarazione, inizia l'attività di controllo sulla regolarità della stessa e dei relativi allegati, da parte dall'ufficio territoriale competente.

Se i controlli si concludono con esito positivo, viene rilasciata una copia semplice della dichiarazione presentata, contenente gli estremi di registrazione e l'indicazione dell'ufficio territoriale competente; essa viene resa disponibile nel "cassetto fiscale" del dichiarante, di eventuali coeredi o chiamati all'eredità, nonché nell'ambito del servizio di acquisizione delle ricevute.

Se invece i controlli si concludono con esito negativo, l'ufficio territoriale competente invita il dichiarante a procedere alla regolarizzazione della dichiarazione e dei suoi allegati, secondo le disposizioni di cui all'articolo 32 del D.lgs. 346/1990.

Il contribuente può regolarizzare la sua situazione entro 60 giorni, anche attraverso l'invio della dichiarazione sostitutiva di soli allegati.

Più dettagliatamente, le 5 ricevute contengono:

1. l'attestazione dell'avvenuta trasmissione del file, immediatamente dopo l'invio telematico dello stesso;

2. l'indicazione degli estremi di registrazione e la direzione provinciale nella cui circoscrizione ricade l'ufficio territoriale incaricato della lavorazione della dichiarazione. Tale ricevuta viene rilasciata a seguito dei controlli formali automatizzati sui dati riportati nel modello dichiarativo e, in caso di esito positivo, costituisce la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione; in caso di esito negativo, invece, fornisce le segnalazioni e i motivi dell'eventuale scarto della stessa. In tal modo, il contribuente ha, di fatto, la possibilità di regolarizzare la sua posizione tempestivamente, senza attendere la notifica di atti formali da parte dell'ufficio territoriale (tramite la presentazione della dichiarazione sostitutiva contenente soli allegati). Se in dichiarazione il contribuente ha espresso la volontà di non avvalersi del servizio di voltura automatizzata, dal momento della registrazione della dichiarazione e, quindi, a partire dalla emissione della seconda ricevuta, decorrono i 30 giorni per presentare la relativa domanda. A tal fine, la seconda ricevuta deve essere allegata a tale richiesta;

3. l'attestazione dell'esito del pagamento delle somme dovute in autoliquidazione, qualora sia stato effettuato con addebito in conto. A tal proposito, è utile ricordare che, qualora il contribuente si sia servito dell'ufficio territoriale competente per trasmettere la dichiarazione, è possibile optare per il pagamento delle suddette somme tramite il modello F24 in luogo dell'addebito in conto (in questo caso, non verrà emessa la terza ricevuta telematica);

4. l'attestazione della regolarità della dichiarazione presentata, a seguito del buon esito dei controlli effettuati dall'ufficio sugli allegati in realtà consiste in una attestazione contenente gli estremi di registrazione e l'indicazione dell'ufficio territoriale competente, con allegata una la copia semplice della dichiarazione presentata, ed è resa disponibile alla voce "Prelevare documenti" della sezione

Ricevute, del sito dell'Agenzia Entrate. Nella medesima sezione è possibile scaricare anche la sola copia della dichiarazione con gli estremi di registrazione già stampigliati nella sezione "Dati generali" della dichiarazione.

Inoltre, il servizio telematico fornisce la medesima copia semplice della dichiarazione di successione, contenente gli estremi di registrazione, resa disponibile nel "cassetto fiscale" del dichiarante e dei beneficiari presenti nel quadro EA (a esclusione dei legatari, che potranno visionare solo la dichiarazione da loro presentata con riferimento al proprio legato) o tramite l'intermediario notaio, qualora ne abbia curato la presentazione. Conclusa tale fase di controllo formale e l'emissione della attestazione della regolarità della dichiarazione presentata, l'ufficio, a fronte del riscontro di regolarità della dichiarazione di successione, verifica la tempestività e la correttezza dei versamenti delle imposte e tributi autoliquidati e calcola l'imposta di successione, qualora dovuta. Nel caso di versamento tardivo o insufficiente delle imposte autoliquidate o in presenza di imposta di successione da versare, l'ufficio emette l'avviso di liquidazione che notifica direttamente ai soggetti beneficiari (eredi, legatari, chiamati all'eredità, eccetera);

5. l'esito della domanda di volture catastali, qualora il contribuente si sia avvalso del servizio di voltura automatizzata previsto di default con l'invio della dichiarazione. Tale esito può contenere tre tipologie di informazione:

- a) tutti gli immobili sono stati volturati;
- b) solo parte degli immobili sono stati volturati (in questo caso vengono forniti i dati degli immobili per i quali sono state riscontrate le incongruenze tali da non permettere il perfezionamento delle operazioni di voltura);
- c) nessun immobile è stato volturato.

Attualmente i tempi di rilascio di questa ricevuta sono di circa 2 mesi.

Assistenza

Le istruzioni utili per l'accesso al sistema Entratel tramite la R.U.N. sono illustrate nella Guida al servizio Entratel disponibile e scaricabile in formato pdf sulla pagina dedicata della R.U.N.

I manuali e le guide dei servizi accessibili tramite la R.U.N. sono sempre disponibili anche sulla pagina l'Ufficio / Manuali e Guide

Il portale Entratel a sua volta dispone di una propria area assistenza a questo link

<http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Assistenza.jsp>